

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 403}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato MAGGIONI**

Presentata il 7 settembre 1976

Modifica degli articoli 570, 571 e 572 del codice penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La norma tende, chiaramente, a facilitare o, addirittura, a consentire la ripresa della normalità dei rapporti in una famiglia quando i suoi componenti lo vogliono. Caratteristica della perseguibilità a querela è, infatti, la possibilità concessa al privato titolare del diritto, di far venire meno la perseguibilità di un reato. È troppo frequente il caso di un componente di una qualunque famiglia che abbia anche violato un precetto penale a danno dei suoi familiari, ma che poi il passare del tempo e la fondamentale e sostanziale unità della famiglia fa dimenticare ai danneggiati il torto subito. La frequenza di quanto esposto apparirà ancor più evidente tenendo conto delle lungaggini della nostra procedura. Avviene dunque che viene sottoposto a sanzione anche grave (per il reato di cui all'articolo 572 la pena minima è di un anno di reclusione) un componente della famiglia che ormai si è reinserito nell'armonia della famiglia: la pena irrogata in quel momento dal giudice è sicuramente di danno per la famiglia intera. Non serve più per il provvedimento che ormai vi è stato indipendentemente dall'applicazione della legge ma

serve per far emergere una situazione che non può essere di tensione e di reazione con conseguente frattura, a volte definitiva, nel seno della famiglia.

La remissione della querela in questi casi, invece oltre ad evitare una intempestiva punizione può dare occasione per far apprezzare un atto di generosità da parte di un membro della famiglia verso altro familiare che, dopo avere sbagliato, si sia ravveduto. Nel caso di persistenza del colpevole nella condotta riprovevole, invece potrà non rimettersi la querela e l'azione penale proseguirà regolarmente il suo corso.

Nel caso, poi, previsto dall'articolo 671 si arriva a quello che a noi appare assurdo. Basti pensare che le lesioni volontarie anche aggravate per essere state commesse per fine abietto o futile sono perseguibili solamente a querela se non eccedono in durata oltre i 10 giorni: quando, invece vi sia stato anche solo pericolo di lesioni ma questo si sia verificato perché si voleva correggere (seppure eccedendo nell'uso dei mezzi) il reato è perseguibile d'ufficio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 572 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 572-*bis*.

I reati previsti nei tre articoli precedenti sono puniti a querela della persona offesa.